

Prot. n. 900012 del 30/01/2026

Deliberazione n. 1 del 26/01/2026

Amministratore Unico

**APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA 2026-2028**

Verbale

L'anno 2026, il giorno 26 gennaio, alle ore 09,30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali, sita a Valmontone in Vico dei fiori 3, il Presidente Mauro Calvano, Amministratore Unico, avvalendosi dei poteri ad esso attribuiti dall' art. 11 dello Statuto approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 59 del 30/07/2019, si è riunito con il Direttore Generale dell'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali Dott. Antonio Filonardi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2026-2028;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

L'Amministratore Unico

- Mauro Calvano

Il Direttore Generale

- Antonio Filonardi

Il Segretario verbalizzante

- Michela Petruzzi

1. Approvazione del PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2026-2028

In relazione a tale punto posto all'Ordine del giorno, l'Amministratore Unico, assunta la Presidenza in quanto legale rappresentante dell'Ente, di concerto con il Direttore Generale, considerata la necessità di addivenire alla approvazione e pubblicazione entro il 31/01/2026 del piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2026-2028, esaminano il PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2026-2028 redatto dal RPCT Dott. Antonio Filonardi nominato con Decreto Dir. n. 01 del 29/11/2024.

Il RPCT Dott. Antonio Filonardi

premettendo che non ci sono stati rilevanti cambiamenti nell'organizzazione interna rispetto al precedente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2025/2027, approvato con delibera A.U. n. 02 del 28/01/2025, ma che è opportuno, in ottemperanza alle indicazioni ANAC, procedere ad un aggiornamento dello stesso,

presenta il nuovo PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA per il triennio 2026-2028, ne illustra i contenuti e ne spiega i fondamenti normativi alla luce delle indicazioni Anac e delle evoluzioni normative intervenute in materia ed in particolare richiama:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190 e il Piano Nazionale Anticorruzione ed i relativi aggiornamenti allo stesso, tra cui, da ultimo il P.N.A. 2022 approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17/01/2023 prevedono l'aggiornamento del Piano ogni qualvolta siano intervenuti dei cambiamenti nell'organizzazione interna.
- al D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici);
- al D.Lgs. 24/2023 in riferimento all'istituto del Whistleblowing che è stato disciplinato originariamente dall'art. 54 *bis* del D.lgs. 165/01 a "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" e, successivamente, è stato rafforzato dalla Legge n. 179/2017 che ha introdotto nel nostro ordinamento diverse misure a protezione dei segnalanti e da ultimo, appunto, dal D.Lgs. 24/2023.

Ed esplicita, così come riportato nel corpo del testo del Piano oggetto di approvazione che *“per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano oggetto di approvazione si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la Legge n. 190 del 2012, il D.lgs. n. 33 del 2013 e il D.lgs. n. 39 del 2013 e le Determinazioni dell'ANAC 8 e 12 del 2015, Delibera n° 1134 dell'8 Novembre 2017 e Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, L.113/2021, P.N.A. 2022 approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17/01/2023”*.

Successivamente illustra la metodologia di Analisi, e di ponderazione del rischio e i processi di mappatura e infine passa all'esposizione circa il Trattamento del rischio e le misure di prevenzione e programmazione così come riportate nel corpo del testo redatto di cui viene data lettura.

Inoltre il RPCT evidenzia che dai monitoraggi effettuati non sono emerse irregolarità nel contesto interno attinenti al fenomeno corruttivo e non sono state irrogate sanzioni specifiche al riguardo, pertanto il contesto interno dell'Azienda risulta in questo senso “sano” e non genera particolari preoccupazioni: ASSIC è una Azienda sana e progettata a crescere, tanto che ha ottenuto durante l'anno 2024 la certificazione certificazione ISO 45001:2018 per tutti i servizi gestiti, ricevendo il riconoscimento per l'organizzazione e la qualità e superando nel corso dell'anno 2025 tutti i controlli in esito ai quali è stata confermata la certificazione ISO 45001:2018.

Al termine della illustrazione di dettaglio viene data lettura del Piano presentato.

L'Amministratore Unico, prendendo atto delle indicazioni del Direttore Generale e preso atto dei contenuti del PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2026-2028, al termine della discussione, ne approva la stesura e lo adotta nei contenuti.

In riferimento a tale punto, il Presidente-Amministratore Unico delega il Direttore Generale ad adottare i successivi adempimenti statutari e a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione Trasparenza.

2. Varie ed eventuali

Non avendo ulteriori rilievi o adempimenti ed esaurita la discussione, alle ore 11,00 l'Amministratore Unico scioglie la riunione, previa redazione del presente verbale.

L'Amministratore Unico
Mauro Calvano

Il Direttore Generale
Antonio Filonardi

Il Segretario verbalizzante
Michela Petruzzi



A.S.S.I.C.
Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali
Via Nazionale 5, Valmontone (RM)
P. IVA: 15593491002



ATTO DELIBERATIVO DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso

- che l'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali è stata istituita ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000 quale ente strumentale del comune di Valmontone per la gestione dei servizi di carattere socio-assistenziale, educativo, culturale, farmaceutico e di supporto alle attività amministrative e istituzionali del comune di Valmontone;
- che l'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali è ente pubblico economico;
- che Ad oggi è confermata, ai sensi della legge n. 190/2012, l'adozione del PTPCT per gli enti pubblici economici, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ex art. 1, co. 5, l. 190/2012 - PNA 2022, § 2.2. – Comunicato del Presidente del 17 gennaio 2023.
- Che l'Anac ha fornito, con Delibera 31 del 30/01/2025, l'aggiornamento 2024 del PNA Anac 2022 al quale l'Azienda fa riferimento per stilare detto documento.

- Che le disposizioni definite nell'aggiornamento 2024 al P.N.A. verranno quindi recepite nel triennio di vigenza dell'attuale PTPCT, in osservanza del principio di gradualità.
- Che lo schema del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025–2027 è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dell'ANAC il 30 luglio 2025 e successivamente sottoposto a consultazione pubblica dal 7 agosto al 30 settembre 2025, al fine di acquisire contributi e osservazioni da parte di cittadini, operatori e stakeholders.
- Che all'esito della consultazione, valutati i contributi pervenuti, il testo del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025–2027 è stato nuovamente approvato dal Consiglio l'11 novembre 2025.
- Che l'adozione finale del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025–2027 è ora subordinata all'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente, dopo i quali il Piano sarà definitivamente adottato e pubblicato, diventando il quadro di riferimento per la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.

Visti

- Lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali del comune di Valmontone;
- l'art. 114 del D.Lgs 267/2000;
- Decreto Dir. n. 01 del 29/11/2024 di nomina del RPCT nella persona di Antonio Filonardi;
- Il P.N.A. 2022 approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17/01/2023
- Delibera ANAC n. 31 del 30/01/2025,- aggiornamento 2024 del PNA Anac 2022
- L. 190/2012
- D.Lgs 267/2000
- L.388/2000
- L.165/2001
- D.Lgs 196/2003
- L. 136/2010
- L.159/2011
- D.Lgs 33/2013

- D.Lgs 39/2013
- DPR 62/2013
- Direttiva 23/2024/UE
- Direttiva 24/2014/UE
- Direttiva 25/2014/UE
- D.L. 90/2014
- Regolamento UE/2016/679
- D.Lgs 97/2016
- D.Lgs 175/2016
- D.L. 80/2021
- L. 113/2021
- DPR 81/2022
- D.Lgs 36/2023
- D.Lgs 24/2023
- L.15/2025
- DL .25/2025 convertito in L.69/2025

Richiamato

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2025/2027, approvato con delibera A.U. n. 02 del 28/01/2025;

Considerata

l'opportunità di aggiornare il Piano attualmente vigente in ottemperanza alle indicazioni ANAC e alla luce delle evoluzioni normative intervenute ed i particolare con riferimento al:

- al D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici);
- al dal D.Lgs. 24/2023 in riferimento all'istituto del Whistleblowing che è stato disciplinato originariamente dall'art. 54 *bis* del D.lgs. 165/01 a "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" e, successivamente, è stato rafforzato dalla

Legge n. 179/2017 che ha introdotto nel nostro ordinamento diverse misure a protezione dei segnalanti e da ultimo, appunto, dal D.Lgs. 24/2023;

- La L. 15/2025 che ha convertito il Decreto Milleproroghe 2025, abrogando il divieto di incarichi post-mandato per ex-amministratori, ma non ha cambiato le regole di base sull'incompatibilità durante il mandato;
- Decreto-Legge n. 25 del 14 marzo 2025 (convertito nella Legge 9 maggio 2025, n. 69) che introduce importanti modifiche al reclutamento e all'organizzazione della Pubblica Amministrazione.

Preso atto

dei contenuti del PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2026-2028 oggetto della presente Deliberazione;

**L'Amministratore Unico
DELIBERA**

1. di approvare il “piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2026-2028”;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente al “piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2026-2028” che integra e costituisce parte integrante dell’atto Deliberativo stesso sul sito Aziendale nella sezione Trasparenza.



L'Amministratore Unico
Mauro Calvano

Prot. n.

del

*Allegato a
Delib. A.U. n. 1/2026*



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Triennio 2026-2028

AGGIORNAMENTO 2026



Approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 01 del 26/01/2026

SOMMARIO

INTRODUZIONE AL PIANO	4
PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO	10
Normative di riferimento	10
Soggetti coinvolti	11
Destinatari del piano	12
FATTISPECIE RILEVANTI AI FINI CORRUTTIVI	14
LA GESTIONE DEL RISCHIO: ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO ALL'ASSIC	16
Analisi del contesto esterno	16
Analisi contesto interno	17
ORGANIGRAMMA	19
MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'AZIENDA	23
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	26
Identificazione del rischio	28
Analisi e ponderazione del rischio	29
Trattamento del rischio	34
Trattamento del rischio e misure di prevenzione e programmazione	34
IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE GENERALI	35
Codice di comportamento	35
Rotazione del personale	35
Inconferibilità, incompatibilità degli incarichi	35
pantoufage (incompatibilità successiva)	36
Presidio ai contratti pubblici	39
Formazione	46
Whistleblowing	46
LE MISURE SPECIFICHE	49
MISURE TRASVERSALI PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	55
MONITORAGGIO E RIESAME	57
MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	57
MONITORAGGIO SULL' IDONEITÀ DELLE MISURE	58
RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DEL SISTEMA	59
CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE	59
TRASPARENZA	60
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI	63

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)	65
Monitoraggio degli adempimenti di cui D. Lgs. n. 33/2013.....	66
ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO	67
ENTRATA IN VIGORE	67

INTRODUZIONE AL PIANO

Costituisce obiettivo strategico dell’Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali come Ente pubblico economico, la prevenzione di ogni potenziale rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa.

Ad oggi è confermata, ai sensi della legge n. 190/2012, l’adozione del PTPCT per gli enti pubblici economici, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ex art. 1, co. 5, l. 190/2012 - PNA 2022, § 2.2. – Comunicato del Presidente del 17 gennaio 2023.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale della società per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione ed ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinandone gli interventi.

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 e il Piano Nazionale Anticorruzione ed i relativi aggiornamenti allo stesso, tra cui, da ultimo il P.N.A. 2022 approvato dall’ANAC con delibera n. 7 del 17/01/2023 prevedono l’aggiornamento del Piano ogni qualvolta siano intervenuti dei cambiamenti nell’organizzazione interna.

Con il presente aggiornamento si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che sottolinea l’importanza di assicurare il pieno coinvolgimento non solo dei soggetti interni ma anche degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione.

Il presente documento definisce un piano di azione che, nell’alveo dei principi e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e suoi aggiornamenti, persegue la finalità di attuare una strategia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nonché di tutelare la correttezza e la legalità della gestione e dei comportamenti posti in essere nell’ambito dello svolgimento delle attività. La Legge n. 190 del 28 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) hanno introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure finalizzate a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni di corruzione interni alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti controllati, partecipati, finanziati e vigilati da Pubbliche Amministrazioni, nonché a favorire la trasparenza dell’attività amministrativa, l’accesso alle informazioni, la pubblicità delle procedure. L’Autorità Nazionale fornisce indicazioni per l’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e

coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione nella Pubblica Amministrazione. I Piani nazionali anticorruzione (PNA) e gli aggiornamenti costituiscono di volta in volta atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. L'art. 1, co. 2-bis, L. 190/2012, infatti, stabilisce: «Il Piano nazionale anticorruzione [...] inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione». Considerato che nel tempo l'Autorità è dovuta tornare più volte sugli stessi temi, sia per adeguare gli indirizzi alle novità legislative, sia per tenere conto delle problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza, con il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'ANAC ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino al 2018. Il 17 gennaio 2023 il Consiglio dell'ANAC ha approvato il PNA 2022 recependo le novità introdotte nel sistema di anticorruzione e trasparenza dal DL 09/06/2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia", con la finalità che i risultati attesi dal PNRR non vengano vanificati da eventi corruttivi tenuto conto delle numerose deroghe alle procedure pubbliche. Il nuovo PNA è suddiviso in due sezioni:

- parte generale: volta a supportare il RPCT e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza con indicazioni specifiche per la formazione della sezione del PIAO con particolare riguardo alle sezioni del valore pubblico e della performance, dedicando particolare attenzione al monitoraggio sull'attuazione;
- parte speciale: la parte speciale si concentra sui contratti pubblici, ambito in cui non solo l'Autorità riveste un ruolo di primario rilievo e a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. La parte speciale ha riguardato anche la disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici.

Un apposito allegato contiene una ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente», sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alle delibere ANAC nr. 1310/2016 e 1134/2017. L'Allegato elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti

all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare. Ciò al fine di rendere più chiari anche per lettori esterni all'amministrazione interessati a conoscere lo svolgimento dell'intera procedura che riguarda ogni singolo contratto. Spetta poi alle singole Amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). Poiché ogni Amministrazione presenta differenti livelli e fattori relativi al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto.

Il Piano ha, nel dettaglio, la funzione di:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei Dirigenti, in relazione alle proprie competenze;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

g) creare un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell'ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”;

h) definire le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Dirigenti/P.O. responsabili dei diversi settori/servizi.

L'adozione del Piano costituisce quindi per l'Ente un'importante occasione per l'affermazione del principio del “buon amministrare” e per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità.

Le riforme introdotte con il PNRR e con la disciplina sul PIAO hanno importanti ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, siano esse inserite nel PIAO o in altri strumenti.

L'obiettivo principale del legislatore è infatti quello di mettere a sistema e massimizzare l'uso delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni per perseguire con rapidità gli obiettivi del PNRR; semplificazione delle procedure e razionalizzazione del sistema non devono andare a scapito delle iniziative per prevenire la corruzione e per favorire la trasparenza. ANAC accoglie una nozione ampia di valore pubblico intesa come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento.

La prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e genera valore pubblico orientando correttamente l'azione amministrativa nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza. L'ANAC nel PNA 2022 accentua l'importanza della costruzione che non è un mero strumento compilativo ma sottolinea l'aspetto di novità del documento, ovvero che l'anticorruzione deve integrarsi in via progressiva con le altre sezioni dei piani confluiti nel PIAO.

Pertanto, il presente aggiornamento ha lo scopo di rappresentare e descrivere la struttura organizzativa dell'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali (di seguito anche ASSIC) tenendo presente quanto finora adottato e per esso tracciare le modalità aggiornate, i tempi di avvio e di finalizzazione della

nuova mappatura dei processi, e programmare le ulteriori azioni necessarie in materia di formazione obbligatoria e specifica e procedere con l'aggiornamento della procedura dei flussi informativi sulla trasparenza confermando per il resto l'analisi, gli obiettivi e le azioni già definite e programmate nel vigente PTCPT.

Il presente PTPCT è un programma di attività contenente l'indicazione delle aree di rischio, l'identificazione dei rischi, nonché l'individuazione delle misure concrete per la prevenzione e la repressione della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno dell'Ente e per l'attuazione del principio fondamentale della trasparenza, nel suo più ampio significato di "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni".

Scopo del presente PTPCT è quello di:

- perseguire efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;
- tutelare i diritti dei cittadini;
- promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel contesto del presente PTPCT, il concetto di corruzione preso a riferimento ha un'accezione ampia ed è quindi comprensivo delle varie situazioni in cui, nello svolgimento dell'attività amministrativa, si riscontrano l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono dunque più ampie della fattispecie disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice Penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (*maladministration*). L'Ente è tenuto ad adeguare il PTPCT, oltre che annualmente nei termini di legge, anche nel corso della sua durata ed efficacia in relazione a:

- entrata in vigore di nuove norme di settore;
- stipulazione di Intese Istituzionali;

- adozione di linee
- guida delle autorità competenti, di provvedimenti ministeriali e pronunce dell'ANAC;
- mutamenti organizzativi rilevanti della struttura;
- esito della consultazione e partecipazione con portatori di interessi sia all'interno sia all'esterno della struttura amministrativa.

L'Azienda intende, inoltre, dare attuazione al principio generale di trasparenza poiché concorre ad attuare i principi costituzionali di egualianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

L'Anac ha fornito, con Delibera 31 del 30/01/2025, l'aggiornamento 2024 del PNA Anac 2022 al quale l'Azienda fa riferimento per stilare detto documento. Le disposizioni definite nell'aggiornamento 2024 al P.N.A. verranno quindi recepite nel triennio di validità dell'attuale PTPCT, in osservanza del principio di gradualità.

Lo schema del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025–2027 è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dell'ANAC il 30 luglio 2025 e successivamente sottoposto a consultazione pubblica dal 7 agosto al 30 settembre 2025, al fine di acquisire contributi e osservazioni da parte di cittadini, operatori e stakeholders.

All'esito della consultazione, valutati i contributi pervenuti, il testo è stato nuovamente approvato dal Consiglio l'11 novembre 2025.

L'adozione finale è ora subordinata all'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente, dopo i quali il Piano sarà definitivamente adottato e pubblicato, diventando il quadro di riferimento per la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.

Il PNA 2025-2027 approvato dall'Autorità è un nuovo piano, non un semplice aggiornamento.

Individua i principali rischi di corruzione e le buone pratiche per evitarli: contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO

In ottemperanza a quanto stabilito nelle linee guida emanate dall'ANAC ed a presidio del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività svolta nella gestione del servizio pubblico che gli è affidato, l'Azienda Speciale ha individuato, con decreto del Direttore n. 01 del 29/11/2024 è stato nominato come Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Antonio Filonardi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve svolgere un importante ruolo di coordinamento e supervisione del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. E' di fondamentale importanza che in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio e per attuare un efficace sistema di prevenzione dei rischi tutti i soggetti interni all'Azienda contribuiscano attivamente.

Il presente PTPCT è stato adottato dall'organo di indirizzo AU, con Delibera n. 01 del 26 gennaio 2026, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione, e viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali (ASSIC).

Come da previsioni normative sarà oggetto di revisione e aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno.

Normative di riferimento

- L. 190/2012
- D.Lgs 267/2000
- L.388/2000
- L.165/2001
- D.Lgs 196/2003
- L. 136/2010
- L.159/2011
- D.Lgs 33/2013
- D.Lgs 39/2013
- DPR 62/2013
- Direttiva 23/2024/UE
- Direttiva 24/2014/UE

- Direttiva 25/2014/UE
- D.L. 90/2014
- Regolamento UE/2016/679
- D.Lgs 97/2016
- D.Lgs 175/2016
- D.L. 80/2021
- L. 113/2021
- DPR 81/2022
- D.Lgs 36/2023
- D.Lgs 24/2023
- L.15/2025
- DL .25/2025 convertito in L.69/2025

Soggetti coinvolti

Il Piano viene attuato attraverso l'azione sinergica di più soggetti, coinvolti a vario livello nell'attività aziendale e chiamati a contrastare ogni forma di corruzione e ad essere attivi nell'attività di prevenzione e monitoraggio dei comportamenti potenzialmente illeciti.

Si indicano, di seguito, gli aspetti presi in considerazione nel percorso di costruzione del Piano 2026/2028.

In particolare, sono stati tenuti in considerazione diversi criteri espressamente indicati dall'ANAC. La seguente attività è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze dell'Azienda. Si tratta, nello specifico, dei fattori di seguito indicati:

- a) Il coinvolgimento dei Referenti operanti nelle aree a più elevato rischio corruttivo nell'attività di analisi e di valutazione, di proposta e di definizione delle misure; nonché di monitoraggio delle stesse per l'implementazione del Piano, attraverso la predisposizione di specifiche interviste effettuate dall'Ufficio Affari Generali;
- b) la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazione *ex post* dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli

uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che si prevede di adottare in futuro;

c) l'impegno a stimolare ed a recepire le eventuali osservazioni dei portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi dell'Azienda e, nel contempo, rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall'organizzazione per rafforzare e sostenere l'integrità e la trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;

d) la sinergia con quanto già realizzato o in progettazione nell'ambito della trasparenza;

e) la previsione e l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, soprattutto amministrativo, in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali, con attenzione prioritaria alla formazione indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed ai Referenti amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;

f) lo studio e la valutazione del contesto esterno ed interno.

Destinatari del piano

I destinatari del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono:

- Il Presidente;
- Il Direttore;
- Il Revisore dei conti;
- I dipendenti e collaboratori dell'Azienda;
- I consulenti dell'Azienda;
- I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Tutti i soggetti individuati sono tenuti a osservare scrupolosamente le disposizioni del presente PTPCT. I Responsabili dei Servizi hanno l'obbligo di assicurare che il presente Piano di Prevenzione della Corruzione sia portato a conoscenza di tutti i gruppi di destinatari sopra elencati. A tal fine, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del Piano di Prevenzione della Corruzione. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione verificherà che il suddetto obbligo di assicurare adeguata "pubblicità" al PTPCT sia regolarmente assolto.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza è tenuto a contrastare i comportamenti potenzialmente suscettibili di attività corruttiva e a controllare il rispetto e l'attuazione del Piano da parte dei dipendenti. Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pertanto è il soggetto cui compete in esclusiva il potere di predisposizione e proposta del PTPCT. Più nel dettaglio, con riferimento alle specifiche funzioni da esplicare, si dà atto che il Responsabile Anticorruzione:

- predisponde e propone al Direttore il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per approvazione successiva all'Amministratore Unico;
- provvede al monitoraggio, al controllo e all'aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- propone la modifica dello stesso qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività aziendale;
- verifica la possibilità e l'opportunità di attuare una rotazione degli incarichi negli uffici/servizi preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all'art. 1, c. 11 della L. 190/12;
- controlla ed assicura che siano prese in carico le segnalazioni di condotte illecite e quelle relative al *Whistleblowing* e fa in modo che ne sia data immediata comunicazione agli Organi di Governo e Gestione;
- predisponde e pubblica sul sito web dell'Azienda la relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPCT e recante i risultati dell'attività svolta.

FATTISPECIE RILEVANTI AI FINI CORRUTTIVI

Le fattispecie rilevanti ai fini corruttivi sono i Delitti contro la PA, i reati societari, ulteriori reati a sfondo corruttivo e le condotte aventi natura corruttiva.

➤ **Delitti contro la PA:**

Ai fini della qualificazione di un reato nella categoria dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (di cui al Libro II Titolo II del Codice penale) deve avversi riguardo all'oggetto della tutela penale e alla struttura della fattispecie. Ne consegue che risultano tali le fattispecie in cui l'oggetto della tutela è l'interesse pubblico concernente il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione e l'imparzialità dei suoi rappresentanti.

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.);
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis).

➤ **Reati societari**

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);

➤ **Ulteriori reati a sfondo corruttivo**

- Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter, n. 1, c.p.).

➤ **Condotte aventi natura corruttiva**

Rientrano nella nozione di “condotte aventi natura corruttiva” anche tutti quei comportamenti che, pur se penalmente irrilevanti, sono in ogni caso non etici e virtuosi e indici di un abuso posto in essere dal dipendente. L’ipotesi di conflitto di interessi, ad esempio, definisce una situazione o un insieme di circostanze che espongono gli interessi propri dell’ente/amministrazione al rischio di interferenza con il conseguimento degli interessi privati.

Ciò che viene in considerazione non è un evento (come la corruzione), ma un insieme di circostanze e interessi che possono prevalere su quelli pubblici alterando l’equilibrio tra interessi privati e doveri. Il fenomeno corruttivo è infatti una naturale evoluzione e progressione del conflitto di interessi che, se non eliminato in tempo, rischia il diffondersi e il radicarsi trasformandosi in una lesione reale e penalmente rilevante dell’interesse pubblico: questo giustifica la centralità della prevenzione dei conflitti di interessi nella lotta contro la corruzione e la maladministration. Le ipotesi che possono generare una situazione di conflitto non sono tassativamente elencate ma possono essere individuate volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, in caso di contrasto – anche solo potenziale – tra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite. Nel dettaglio, costituiscono

situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, come modificato ed integrato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 secondo cui "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.". Tali principi vengono anche declinati nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e s.m.i. In merito alle condotte aventi natura corruttiva, Assic individua – attraverso il Codice di Comportamento le ulteriori prescrizioni e precisazioni - gli obblighi di comunicazione e di astensione dei propri dipendenti, in linea con le disposizioni del PTPCT.

LA GESTIONE DEL RISCHIO: ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO ALL'ASSIC

Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Azienda è chiamato ad operare, quale Ente strumentale del Comune di Valmontone.

A.S.S.I.C. è un'azienda monocomunale ed opera in maniera totalitaria per il Comune di Valmontone che ha un'estensione di 40,91 km/q ed al 31/12/2025 ospita n. 6728 nuclei familiari per un totale di n. 15.871 abitanti, con un costante trend di crescita demografico.

A.S.S.I.C rappresenta la *longa manus* operativa per l'esercizio e il mantenimento di attività di carattere istituzionale per il Comune di Valmontone.

Quest'ultimo rappresenta un importante snodo stradale e ferroviario per tutte le attività commerciali e servizi. A tal fine, sono stati considerati, da parte dell'Azienda, sia i fattori legati alla vicinanza del territorio all'Area Metropolitana di Roma, che quelli rilevanti a livello nazionale, oltre alle possibili influenze e alle relazioni esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni ed interni alla realtà aziendale. Sono state prese come riferimento, ad esempio, le variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Tali dati sono stati valutati con molta attenzione in riferimento all'impatto che possono/potrebbero avere con riguardo all'Azienda. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui un ente può essere sottoposto consente, infatti, di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio corruttivo.

L'analisi di contesto esterno risulta sostanzialmente invariato rispetto all'analisi condotta nel precedente PTPCT, pertanto, considerando che allo stato dell'arte non si è a conoscenza di elementi tali da compromettere la validità del PTPCT attualmente in adozione, si ritiene l'analisi di contesto esterno di non particolare influenza in relazione alla mappatura dei processi effettuata.

Analisi contesto interno

L'analisi del contesto interno/organizzazione rappresenta la struttura organizzativa dell'amministrazione/ente.

L'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali, (ASSIC), è un'Azienda Speciale costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30/07/2019, prevista e disciplinata dall'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000, ossia è un "ente strumentale del Comune di Valmontone, dotata di propria personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto.

ASSIC è un ente economico strumentale inscindibile dall'Ente locale, per il quale gestisce attività di carattere istituzionale nella piena integrazione organica e strutturale.

La "strumentalità" di ASSIC si denota dalla volontà dell'Ente di realizzare attraverso di essa forma diretta di gestione del servizio pubblico, utilizzando talvolta la delega interorganica della propria potestà autoritativa nella gestione dei servizi.



Il Comune, attraverso ASSIC, ha creato un organismo operativo in grado di coniugare le esigenze della gestione funzionale dei servizi con strumenti che coniughino economicità di gestione ed efficienza operativa, esercita il controllo analogo sull’Azienda sia per la fase politica di programmazione, determinandone gli obiettivi strategici, sia nella fase gestionale attraverso la vigilanza al raggiungimento degli stessi.


Nel corso dell’anno 2024 ASSIC ha ottenuto la certificazione ISO 45001:2018 per tutti i servizi gestiti, ricevendo il riconoscimento per l’organizzazione e la qualità e superando nel corso dell’anno 2025 tutti i controlli in esito ai quali è stata confermata la certificazione ISO 45001:2018.

Sono organi dell’Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali ai sensi dell’art. 16 dello Statuto:

- l’Amministratore Unico, che risponde dell’andamento complessivo dell’Azienda in relazione agli obblighi di legge, alle finalità istituzionali e agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale di Valmontone;
- il Direttore;
- il Revisore dei Conti.

ORGANIGRAMMA

L'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali presenta il seguente **organigramma**:



La struttura operativa aziendale, alla data del 31 dicembre 2025 è composta da n°49 dipendenti al cui rapporto lavorativo viene applicato il CCNL-comparto funzioni locali del 16/11/2022 e dal Direttore al cui rapporto lavorativo viene applicato il CCNL Dirigenti del commercio così organizzata:

DIREZIONE		
DIRIGENTE	full time 36 ore settimanali	
FUNZIONARIO	full time 36 ore settimanali	
FUNZIONARIO	full time 36 ore settimanali	
SUPPORTO UFFICI		
OPERATORE ESPERTO	part time 30 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	part time 30 ore settimanali	
ISTRUTTORE	full time 36 ore settimanali	
ISTRUTTORE	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
PULIZIA EDIFICI COMUNALI		
OPERATORE ESPERTO	part time 18 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	part time 18 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	part time 18 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	part time 18 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	part time 18 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	part time 18 ore settimanali	
SERVIZI CIMITERIALI		
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
MANUTENZIONE ORDINARIA-MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
SOSTA A PAGAMENTO		
OPERATORE ESPERTO	part time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	part time 36 ore settimanali	

OPERATORE ESPERTO	part time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	part time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO	part time 18 ore settimanali	
CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI		
OPERATORE ESPERTO	full time 36 ore settimanali	
ADI-TRASPORTO H		
ISTRUTTORE - coord. ADI	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO -autista	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO -autista	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO-OSS	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO -OSS	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO -OSS	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO -OSS	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO -OSS	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO -OSS	part time 18 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO -OSS	part time 18 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO -OSS	part time 18 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO -OSS	part time 18 ore settimanali	
FARMACIA COMUNALE OUTLET		
FUNZIONARIO –Direttore farmacia	full time 36 ore settimanali	
FUNZIONARIO –farmacista Collaboratore	full time 36 ore settimanali	
FUNZIONARIO –farmacista Collaboratore	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO -commesso	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO -commesso	full time 36 ore settimanali	
FARMACIA COMUNALE CENTRO STORICO		
FUNZIONARIO –Direttore farmacia	full time 36 ore settimanali	
OPERATORE ESPERTO -commesso	full time 36 ore settimanali	

Si rileva, altresì che alla data del 31/12/2025:

- 1) non sono in essere contratti a tempo determinato;
- 2) sono in essere n.2 contratti di Tirocinio Formativo presso supporto uffici con qualifica istruttori di cui 1 lavoro a tempo pieno e 1 a tempo parziale 30 ore;
- 3) risultano i seguenti posti vacanti:
presso il servizio Supporto Uffici n.1 posto operatore esperto resosi vacante dal mese di aprile 2023 per dimissioni volontarie della dipendente che lo copriva e n.1 posto di Istruttore resosi vacante dal mese di agosto 2024 causa decesso del dipendente che lo copriva;

n.1 posto di operatore esperto per il servizio pulizie vacante dal 31/12/2023 causa pensionamento del dipendente che lo ricopriva.

Per quanto riguarda il contesto interno all'Azienda, nel corso dei monitoraggi sinora effettuati non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo e non sono state irrogate sanzioni specifiche al riguardo.

Ad ogni buon conto, si può in ogni caso fondatamente ritenere che il contesto interno risulta in questo senso "sano" e non genera particolari preoccupazioni. A seguito di un'attenta analisi sono stati valutati gli eventuali impatti e le ripercussioni che le varie tipologie di reato, sia contro la Pubblica Amministrazione, che contro la persona o il patrimonio, possono avere all'interno della realtà organizzativa dell'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali.

L'A.S.S.I.C. garantisce essenzialmente servizi ed interventi in tre aree specifiche, direttamente connesse alle attività istituzionali del Comune per aree di seguito elencate:

- Area servizi socio assistenziali:
 - Assistenza Domiciliare Integrata;
 - Sportello per Te;
 - Segretariato Sociale;
 - Trasporto Disabili
- Area servizi istituzionali:
 - Supporto Uffici;
 - Servizi Cimiteriali;
 - Pulizie Edifici;
 - Custodia Impianti;
 - Servizi manutentivi-Cura del verde pubblico;
 - Gestione Parcometri;
 - Farmacie Comunali.

L'A.S.S.I.C. è stata individuata dal Comune di Valmontone come affidataria della Farmacia Comunale, ubicata nel locale Outlet, sito in via della Pace e della Farmacia Comunale ubicata presso il Centro Storico in Piazza Giusto Dè Conti.

MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'AZIENDA

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno consiste nella cosiddetta mappatura dei processi.

L'identificazione dei processi è il primo passo da realizzare per uno svolgimento corretto della mappatura dei processi, e consiste nell'identificazione dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. L'obiettivo di questa analisi è che l'intera attività dell'Azienda venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Così come i diversi PNA individuano, per tutte le pubbliche amministrazioni, le aree di rischio comuni ed obbligatorie rispetto a possibili fenomeni corruttivi, o comunque di inopportunità e lesivi dell'interesse pubblico si identificano come segue:

- a) Acquisizione del personale
- b) Contratti pubblici
- g) Incarichi e nomine
- h) Gestione dell'utenza dei servizi sociali
- ij) Gestione del personale
- k) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- l) Procedure amministrative (contenuti ulteriori)

Ai fini dell'attività di prevenzione della corruzione in tali aree, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo stesso, in funzione delle sue modalità di svolgimento, al fine di inserire dei correttivi. Appare opportuno precisare che tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili.

La descrizione si concentrerà sui seguenti fattori:

- breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha);
- attività che scandiscono e compongono il processo;
- responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.

L'esito dell'attività di descrizione dei processi è riportato di seguito:

PROCESSO	BREVE DESCRIZIONE	SEQUENZA DI ATTIVITA'	RESPONSABILE
Selezione e reclutamento di personale	Modalità che regolano le fasi propedeutiche all'assunzione del personale	1. Pianificazione dei fabbisogni; 2. Bando di selezione; 3. Nomina commissione valutatrice; 4. Ricezione domande di partecipazione; 5. Analisi delle domande ricevute; 6. Prove; 7. Valutazione prove; 8. Formazione graduatoria; 9. Assunzione	Direttore
Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	Modalità che regolano le fasi propedeutiche all'affidamento di un incarico a professionista esterno	1. Elaborazione dei dati; 2. Analisi e valutazione dei dati rilevati; 3. Comunicazione, informazione e divulgazione.	Direttore
Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Modalità che regolano le fasi propedeutiche all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari	1. Programmazione degli acquisti; 2. Definizione dell'oggetto dell'affidamento; 3. Individuazione dello strumento per l'affidamento; 4. Nomina RUP; 5. Nomina commissione; 6. Aggiudicazione definitiva; 7. Stipula contratti, firma ordini post gara; 8. Monitoraggio corretta esecuzione fornitura	Direttore
Gestione attività di sportello al pubblico	Gestione delle attività relative ai rapporti con l'utenza presso gli sportelli	1. Ricezione dell'istanza; 2. Elaborazione dell'istanza; 3. Trasmissione del riscontro	Referenti di Area e di Servizio
Gestione banche dati	Gestione delle attività relative all'accesso e al governo delle banche dati		Direttore

Alla responsabilità dei settori, unità funzionali, è preposto personale dipendente di categoria e profilo professionale adeguato.

A seguito di tale attività di analisi, le tre aree di rischio individuate sono:

- 1) AREA GESTIONE DELL'UTENZA DEI SERVIZI SOCIALI;
- 2) AREA PROCEDURE AMMINISTRATIVE;
- 3) AREA GESTIONE DEL PERSONALE.

Nel dettaglio:

1) AREA GESTIONE DELL'UTENZA DEI SERVIZI SOCIALI.

Quest'Area è volta alla prevenzione della commissione di reati contro il patrimonio e contro la persona ai danni degli utenti dell'Azienda da parte degli addetti all'assistenza, incaricati di pubblico servizio.

Considerata infatti la peculiarità dell'utenza, che molto spesso appartiene alle fasce deboli della popolazione, è stato ritenuto opportuno individuare misure specifiche volte alla prevenzione di questo genere di reati da parte di dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda.

2) AREA PROCEDURE AMMINISTRATIVE

All'interno di quest'Area sono stati analizzati processi specifici riguardanti i sistemi informatici dell'Azienda (in particolare protocollo, gestione delle credenziali e ruolo degli amministratori di sistema).

Considerata, infatti, la delicatezza dei dati trattati da parte dell'Azienda, e la particolare attenzione che questo Ente pone con riguardo al presidio della sicurezza del settore informatico ed al conseguente rispetto del trattamento dei dati personali degli utenti e di chiunque possa definirsi interessato ai sensi della normativa vigente, è stato ritenuto opportuno individuare misure specifiche volte alla prevenzione dei reati informatici in generale.

3) AREA GESTIONE DEL PERSONALE

In quest'Area si individua il rischio nell'ambito dell'immissione dati ai fini della gestione delle presenze del personale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Con riferimento alla valutazione del rischio corruttivo, conformemente alle indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2019, si attribuisce un valore qualitativo al livello di rischio di corruzione stimato per ciascun processo gestito dall'Istituto.

Al fine di attribuire un livello di rischio ai processi elencati dall'ente, sono stati individuati gli **indicatori** riportati di seguito:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi;
- impatto reputazionale: Impatto sull'Immagine dell'Ente.

PROCESSO	VALUTAZIONE LIVELLO DEL RISCHIO
Selezione e reclutamento del personale	Rischio stimato: medio
Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	Rischio stimato: medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Rischio stimato: basso
Gestione attività di sportello al pubblico	Rischio stimato: basso
Gestione banche dati	Rischio stimato: medio

Per la metodologia di gestione del rischio corruttivo il riferimento continua ad essere l'Allegato 1) al PNA 2019.

La metodologia di gestione del rischio è articolata in 5 fasi:

FASE 1) IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO: (cfr. All. 1 al PNA 2019, § 4.1). La mappatura dovrà contenere eventi rischiosi in relazione ai singoli processi/attività.

FASE 2) ANALISI DEL RISCHIO: attraverso l'analisi dei fattori abilitanti della corruzione (Box 9 pag. 27 All. 1 al PNA 2019) è possibile comprendere i fattori di contesto che agevolano gli eventi rischiosi, così da calibrare su di essi le misure più idonee a prevenirli.

FASE 3) MISURAZIONE DEL RISCHIO: i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi devono tenere conto operativamente di indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione del processo o delle sue attività (Box 10 pag. 29 All. 1 al PNA 2019).

FASE 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO: sono individuati i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Si individuano e progettano misure per la prevenzione della corruzione, generali e specifiche (pag. 35 e ss. All. 1 al PNA 2019).

FASE 5) MONITORAGGIO: va programmato con riguardo alle misure generali e specifiche, stabilendo: il responsabile del monitoraggio, i processi e le attività oggetto del monitoraggio; la periodicità delle verifiche e le modalità di svolgimento della verifica. Sono oggetto di verifica sia

l'attuazione sia l'adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione (pag. 39 e ss. All. 1 al PNA 2019). Dagli esiti del monitoraggio delle misure attuate possono emergere criticità o problematiche che rendono necessaria una migliore programmazione dell'annualità successiva o la revisione della strategia di prevenzione.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. L'identificazione degli eventi rischiosi conduce alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi", nel quale sono riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione. Per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Area di Rischio	Processo	Rischi
Area Acquisizione e gestione del personale	Selezione e reclutamento del personale	Scarsa trasparenza pubblicità/opportunità lavorativa
		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione
		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Area Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali Induzione ad alterare i bisogni e favorire determinati soggetti.
		Scarsa trasparenza pubblicità opportunità lavorative
Area Contratti Pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Scarso controllo delle forniture

Area Gestione dell'utenza dei servizi sociali	Gestione attività di sportello al pubblico	Disomogeneità delle indicazioni fornite
Area Procedure amministrative	Gestione banche dati	Violazione della privacy

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

L'analisi del rischio è necessaria ai fini di una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati.

In generale, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.

L'approccio utilizzato nel presente PTPCT è un approccio di tipo qualitativo, in cui l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri.

Nel presente piano si è proceduto ad effettuare una valutazione per alcuni processi, applicando una scala di misurazione ordinale che prevede rischio alto, medio o basso.

Processo: Selezione per reperimento di personale – Indice di rischio: Medio

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistiche di attuazione
Scarsa trasparenza pubblicità/opportunità lavorativa	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita		
Disomogenità delle valutazioni durante la selezione	Definizione criteri per la composizione della commissione giudicatrice e verifica della non sussistenza di legami parentali o di affinità tra i componenti e fra questi ed i concorrenti.	Direttore	31/12/2026

	b. Sorteggio casuale della prova operato da un concorrente per prove scritte delle domande per le prove orali		
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		

Processo: Fornitura di beni e servizi in economia – Indice di rischio: Basso

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistiche di attuazione
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Creazione Albo Fornitori. Definizione di criteri equitativi e rotazionali		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione dei supporti operativi per la definizione dei controlli dei requisiti dei partecipanti.	Direttore	31/12/2026
Scarso controllo delle forniture	Creazione di strumenti di verifica e di valutazione sulla regolarità delle forniture di beni e servizi in economia.		

Processo: Gestione banche dati – Indice di rischio: Medio

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistiche di attuazione
Violazione della privacy	Stesura di linee guida per l'accesso ed il governo di banche dati (DPS)- Formazione del personale. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili.	Direttore	31/12/2026

Processo: Gestione attività di sportello al pubblico – Indice di rischio: Basso

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistiche di attuazione
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della Documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste. Stesura di linee guida di massima e definizione di confronto collegiali su come gestire in fase di front office alcune tematiche “critiche”.	Referenti di Area e di servizio	31/12/2026

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, il secondo è quello di stimare il

livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. L'analisi del rischio è effettuata secondo due componenti:

1. analizzare i fattori abilitanti della corruzione, al fine di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati;
2. stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Con riferimento all'analisi dei "fattori abilitanti", ovvero dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, questa riveste particolare interesse ai fini della redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, poiché consentirà di individuare misure specifiche di prevenzione più efficaci. Relativamente ai fattori abilitanti del rischio corruttivo, si è fatto riferimento agli esempi riportati nell'Allegato 1 al PNA 2019 che sono:

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

PROCESSO	RISCHI	FATTORE ABILITANTE
Selezione e reclutamento del personale	Scarsa trasparenza pubblicitàopportunità lavorativa	mancanza di trasparenza
	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	mancanza di misure di trattamento del rischio

		(controlli), o mancata attuazione di quelle previste
Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	Scarsa trasparenza pubblicità opportunità lavorative	mancanza di trasparenza
	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza dei meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	inadeguata diffusione della cultura della legalità
Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	mancanza di trasparenza
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste
	Scarso controllo delle forniture	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste
Gestione attività di sportello al pubblico	Disomogeneità delle indicazioni fornite	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Gestione banche dati	Violazione della privacy	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase vengono progettare misure specifiche e puntuali e ipotizzate scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. Il trattamento del rischio rappresenta, quindi, la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta, e si programmano le modalità della loro attuazione.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nel corso della stesura di questo piano si è provveduto ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. L'elenco sopra riportato rappresenta l'analisi teorica ed iniziale dei potenziali rischi aziendali ed è suscettibile di modifiche, integrazioni o supplementi in funzione della concreta applicazione del Piano.

Verranno integrati nell'anno 2026 ulteriori processi e programmazione di monitoraggi periodici al fine di identificare eventuali misure di prevenzione per il trattamento del rischio.

Qualunque proposta di integrazione o modifica delle predette attività di rischio dovrà essere deliberata dall'AU nell'ambito dell'approvazione prevista al 31 gennaio di ogni anno.

IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE GENERALI

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo prevenzione della corruzione.

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Azienda, in quanto totalmente controllata dalla Amministrazione comunale e affidataria di servizi strumentali, recepisce la normativa alla luce delle modifiche apportate al DPR N. 62 del 16 aprile 2013 dal DPR n. 81 del 13 giugno 2023 ed ha approvato un Codice di Comportamento ed un Vademecum dei propri dipendenti con Delib. A.U. n. 1 del 12/02/2024, conforme per quanto compatibile, ai principi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di conflitto di interessi.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione "ordinaria" del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Con riferimento alla rotazione degli incarichi del personale adibito allo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione, l'Azienda intende valutare eventuali azioni da intraprendere e strumenti preventivi da adottare.

Vista la particolare struttura dell'Azienda articolata per aree di intervento con specifiche professionalità, appare difficilmente applicabile una modalità di rotazione degli incarichi. Verrà effettuata, di concerto con l'Amministratore Unico, una riflessione sulle soluzioni da applicare, a fronte della necessità di garantire comunque la piena funzionalità della struttura e il mantenimento delle necessarie competenze negli uffici e/o servizi.

INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI.

Si prevede la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico e la verifica delle stesse entro un termine di 30 giorni dal conferimento di incarico.

La procedura di conferimento dell'incarico avverrà solo all'esito positivo della verifica (ovvero

assenza di motivi ostativi al conferimento stesso). Si prevede la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ove necessario ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

Così come previsto dalla delibera n. 833 dell'ANAC, il RPCT è il soggetto tenuto a far rispettare le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 39/2013, ed è assegnatario del compito di contestare le situazioni di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

Circa le modalità di verifica da parte del RPCT, si rimanda a quanto espressamente previsto al sub 3) della delibera n. 833/2016 dell'ANAC e alla delibera n. 1201/2019 dell'ANAC.

In caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, l'art.19 del d.lgs. 39/2013 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro autonomo o subordinato, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Nei contratti a qualsiasi titolo stipulati con i dipendenti pubblici verranno inserite apposite clausole volte ad accertare l'esistenza dell'autorizzazione a svolgere l'incarico extraistituzionale da parte del dipendente, con la relativa dichiarazione di svolgere l'attività escludendo potenziali e attuali conflitti di interesse.

Al fine di agevolare la presentazione della dichiarazione sono stati predisposti appositi moduli in cui il soggetto deve effettuare la dichiarazione.

PANTOUFLAGE (INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA)

Il fenomeno del pantouflagge, o “porte girevoli”, rappresenta una delle più delicate sfide per l'etica pubblica e la trasparenza amministrativa. Esso si manifesta quando un dipendente pubblico, cessato dal servizio, instaura rapporti di lavoro o collaborazione con soggetti privati con i quali aveva intrattenuto relazioni professionali nell'esercizio delle proprie funzioni, sfruttando potenzialmente informazioni privilegiate o relazioni costruite durante il servizio.

Il fondamento del divieto di pantouflagge si rinviene nella **tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa** e nella **necessità di prevenire conflitti di interessi post-impiego**, come stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2013.

In Italia, la disciplina del pantouflage è contenuta nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che sancisce un vero e proprio divieto triennale per i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali. Tali soggetti non possono, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, svolgere attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione da essi svolta.

La ratio dell'introduzione dell'istituto della cd. "Incompatibilità successiva" (pantouflage) è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose.

La disciplina sul divieto di "pantouflage" si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ma anche ai soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015).

L'ANAC ha precisato che il contenuto dell'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali, presupposto per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie, è da individuare nella figura dei soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione tali poteri, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

L'ANAC, per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, ha affermato che al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile.

All'atto del conferimento dell'incarico al dipendente/collaboratore verrà richiesta la sottoscrizione di apposita modulistica in cui dichiara la insussistenza di cause di inconfieribilità e incompatibilità dell'incarico ai sensi della normativa sopra esaminata.

Inoltre, si prevede una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

L'ANAC, di recente ha emanato il **nuovo Regolamento di vigilanza e sanzionatorio in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter** (Delibera n. 493-bis del 25 settembre 2024) e le Linee guida n. 1/2024, che definiscono i criteri di valutazione delle fattispecie di pantouflag e precisano il ruolo dell'Autorità nella verifica di tali ipotesi.

La Delibera n. 493-bis del 25 settembre 2024 sottolinea alcuni principi cardine:

- **Carattere oggettivo della violazione:** la nullità del contratto di lavoro è una **conseguenza civilistica automatica**, indipendente dalla colpa o dal dolo del dipendente;
- **Finalità preventiva del divieto:** l'istituto mira a evitare anche potenziali condizionamenti futuri dell'azione amministrativa, prevenendo il rischio che un pubblico ufficiale, durante il servizio, agisca in vista di un futuro incarico presso soggetti privati interessati ai procedimenti amministrativi in corso;
- **Effetti sanzionatori per il privato:** il divieto triennale di contrattare con la pubblica amministrazione ha carattere afflittivo e mira a scoraggiare le imprese dall'instaurare rapporti con ex dipendenti pubblici in violazione della normativa.

Da ultimo si richiama la **Delibera ANAC n. 369/2025** che ha confermato la centralità del principio di imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione e il valore preventivo del divieto imposto dal legislatore.

La Delibera ANAC n. 369/2025 costituisce un importante richiamo al rispetto del principio di imparzialità e alla centralità della prevenzione nel contrasto alla corruzione. Il caso dimostra che anche condotte apparentemente prive di dolo possono ledere l'immagine e la neutralità dell'amministrazione, minando la fiducia dei cittadini nell'integrità del settore pubblico.

Il divieto di pantouflag, lungi dal rappresentare una limitazione della libertà lavorativa dell'ex dipendente, si configura come uno strumento di tutela della funzione pubblica, volto a garantire che le decisioni amministrative siano sempre ispirate a criteri di indipendenza, trasparenza e correttezza.

In prospettiva, l'orientamento dell'ANAC rafforza il valore sistematico della disciplina, ponendo le basi per una cultura dell'integrità amministrativa che deve permeare ogni fase del rapporto di lavoro pubblico, anche oltre la sua cessazione.

L'effettività del divieto, tuttavia, dipenderà dalla capacità delle amministrazioni di attuare controlli preventivi, di informare adeguatamente il personale e di inserire nei bandi e nei contratti clausole chiare di salvaguardia.

In questo modo, la normativa sul pantouflage potrà realmente assolvere alla sua funzione: preservare la terzietà della pubblica amministrazione e rafforzare la fiducia collettiva nell'imparzialità dei suoi funzionari.

PRESIDIO AI CONTRATTI PUBBLICI

È importante presidiare con misure di prevenzione della corruzione tutti gli affidamenti sia in deroga sia ordinari, anche in ragione di procedure in precedenza introdotte in via “straordinaria” e alla tempestiva realizzazione di attività con eventuali fondi PNRR, dopo.

Alla luce quindi dell’Aggiornamento 2023 del PNA, le medesime attenzioni e cautele rispetto alla casistica degli eventi rischiosi enucleati nel PNA 2022 relativamente agli appalti vanno riproposte anche e alle procedure approntate con il Nuovo Codice D.lgs 36/2023.

Dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali.

La digitalizzazione dell’intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una stazione appaltante o un ente concedente che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento.

Indicazioni dettagliate relativamente all’avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

Per dare attuazione alla digitalizzazione è stato realizzato un complesso sistema denominato “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”. L’ecosistema si fonda sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

L’Ecosistema nazionale ha, come fulcro, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da Anac la quale interagisce, da un lato, con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti, dall’altro con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

La BDNCP scambia dati e informazioni in modalità interoperabile con tutte le altre componenti dell’ecosistema.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), attraverso le sue sezioni e componenti, rende disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Nella costruzione dell’ecosistema sono stati individuati tutti i flussi di dati che le piattaforme devono trasmettere alla BDNCP per la corretta gestione delle fasi del ciclo di vita dei contratti e, mediante tale trasmissione, vengono automaticamente assolti i relativi obblighi di trasparenza e pubblicità legale. Ad esempio, quando la BDNCP riceve, da una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, uno specifico flusso di dati relativo alla pubblicazione di un bando, la BDNCP provvede a rilasciare il CIG e ad assolvere ai relativi obblighi di pubblicazione in ambito europeo e nazionale; allo stesso modo, quando la BDNCP riceve dalla piattaforma un flusso di dati relativo ai soggetti che hanno presentato un’offerta in gara, consente l’accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico per effettuare le necessarie verifiche.

Le modalità di funzionamento della BDNCP sono stabilite nel provvedimento ex articolo 23 del Codice, adottato con delibera n. 261 del 20 giugno 2023.

L’obbligo di ricorrere esclusivamente a piattaforme di approvvigionamento digitale certificate dipende dal fatto che solo queste ultime fanno parte dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e sono pertanto le uniche che possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG. Per questo motivo, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione.

Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell'ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto. In sostanza, la stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare, per il medesimo contratto, una piattaforma diversa per ogni fase del ciclo di vita dello stesso.

Il Registro Piattaforme Certificate (RPC), che contiene l'elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la certificazione per una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, è consultabile sul sito ANAC, sezione Registro Piattaforme Certificate.

Stazioni appaltanti o enti concedenti che non si siano procurati una propria piattaforma di approvvigionamento digitale certificata possono ricorrere alle piattaforme certificate messe a disposizione da altre amministrazioni (stazioni appaltanti, enti concedenti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome).

Dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con i servizi della BDNCP messi a disposizione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP). Di conseguenza, il CIG non deve più essere acquisito inserendo dati in un sistema separato, come succedeva con SIMOG e SmartCIG. Non esiste più lo SmartCIG, ora tutti i contratti sono gestiti mediante acquisizione del CIG 'ordinario': di conseguenza, il sistema SmartCIG rimane attivo solo per consentire la visualizzazione e la gestione degli SmartCIG già acquisiti.

La gestione del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati in modalità interoperabile tra BDNCP e la piattaforma.

L'acquisizione del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Per queste tipologie di procedure è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle PAD certificate oppure utilizzare le funzioni messe a disposizione attraverso l'interfaccia web dalla Piattaforma Contratti Pubblici – PCP .

Con il Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024 adottato d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di acquisizione dei CIG per le varie casistiche gestibili attraverso l'interfaccia web della PCP.

Con il Comunicato del Presidente del 31 dicembre 2024, al fine di favorire il completamento del processo di digitalizzazione in atto in cui sono impegnate le stazioni appaltanti, l'Autorità, d'intesa con il Ministero Infrastrutture e Trasporti, ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2025 di alcuni adempimenti indicati nella Delibera n. 582/12/2023 e nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024.

In particolare, è stata prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione attraverso la PCP dall'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni, per la ripetizione di lavori o servizi analoghi, per gli affidamenti in house e per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023.

Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, fino al 30 giugno 2025.

L'investimento continuo dell'Autorità nello sviluppo delle funzionalità offerte attraverso la PCP ha portato al ridisegno dell'interfaccia web per offrire una migliore esperienza utente integrando nuove importanti funzionalità. Più nel dettaglio, sono state evolute la dashboard e le interfacce interne per migliorare l'usabilità e sono state aggiunte alcune funzionalità per la gestione completa del ciclo di vita delle procedure di affidamento.

La descrizione delle nuove funzioni e delle nuove schede è disponibile nella pagina dedicata:

Piattaforma Contratti Pubblici – PCP.

Una delle sezioni della BDNCP è il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) che consente alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte degli operatori economici. La verifica può essere svolta durante la procedura di affidamento e in corso di esecuzione del contratto.

Mediante il FVOE possono essere verificati i requisiti dei partecipanti, degli ausiliari, dei subappaltatori.

Il FVOE, da un lato, acquisisce dati e informazioni certificate attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, dall'altro consente agli operatori economici, tramite apposite funzionalità,

di inserire informazioni e certificazioni la cui produzione è carico degli operatori stessi e che sono necessarie alla comprova.

Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex articolo 24 del Codice adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), con delibera n. 262 del 20 giugno 2023.

Tale provvedimento e i relativi allegati indicano anche i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso il FVOE, nonché i dati e le informazioni disponibili.

Il FVOE si evolve dalla versione FVOE 1.0, nella quale era richiesto il PassOE da parte dell'operatore economico per autorizzare l'accesso al relativo fascicolo, alla versione FVOE 2.0 nella quale il PassOE non è più richiesto dal momento che sono previsti meccanismi di autorizzazione diversi.

La documentazione di gara relativa alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 non deve più prevedere la presentazione del PassOE da parte degli operatori economici.

Ulteriori indicazioni relative alle modalità di verifica tramite il FVOE 1.0 e il FVOE 2.0 sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

L'avvio della digitalizzazione prevede notevoli novità in tema di pubblicità legale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici in ambito europeo e in ambito nazionale.

Per la pubblicità in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024 l'ANAC diventa e-sender nazionale, ossia l'unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE. Di conseguenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono più provvedere autonomamente a tale trasmissione. Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima.

La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Per assicurare la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono fare altro che gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione. Con l'avvio

della digitalizzazione, infatti, non è più richiesta una diversificazione delle forme di pubblicazione, né di svolgere ulteriori adempimenti per garantire la pubblicità legale.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano, sulla piattaforma, i bandi e gli avvisi secondo i nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti "efoms") o secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP. Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per la fase di pubblicazione, interagendo in modalità interoperabile con la BDNCP trasmettono a quest'ultima, tutti i dati necessari alla pubblicazione. La BDNCP, a sua volta, trasmette i dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE affinché quest'ultimo provveda alle pubblicazioni in ambito europeo, e procede alla pubblicazione nazionale sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP stessa. Le modalità di attuazione della pubblicità legale nella BDNCP sono disciplinate dal provvedimento ex articolo 27 del Codice adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 263 del 20 giugno 2023.

Ulteriori indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023 sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

L'articolo 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all'ANAC l'individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.

L'ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica anche l'assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza. Infatti, la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla BDNCP.

In concreto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto. Quei dati del ciclo di vita del contratto che sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, non devono essere pubblicati in forma integrale anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione. In AT deve essere solo riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta,

alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP.

Il collegamento ipertestuale che va riportato in AT e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall'ANAC sul portale dati aperti dell'ANAC stessa.

Rimane fermo l'obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, tutto l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tali dati e atti sono individuati dall'allegato alla delibera n. 264/2023.

Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti. Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione integrale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma garantisca che la pubblicazione rispetti i termini e i criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3).

Ulteriori indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023, e non ancora concluse a quella data, sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera 582 del 13 dicembre 2023.

Il RPCT, alla luce delle misure di cui alla Tab. 1 dell'Aggiornamento 2023 del PNA individuerà il soggetto/la struttura competente all'attuazione della misura, tenendo conto delle peculiarità e dell'assetto organizzativo dell'Azienda. Particolare attenzione sarà indirizzata al rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 36/2023 in materia di:

- Commissioni di Gara
- Affidamenti incarichi e consulenze
- Programmazione
- Progettazione di gara
- Selezione del contraente

- Rotazione dei componenti di gara e della scelta dei commissari
- Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- Esecuzione del contratto

FORMAZIONE

Il Piano per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è pubblicato sul sito web aziendale e inviato tramite e-mail all'attenzione di tutto il personale.

Si valuterà la possibilità di organizzare un incontro formativo con tutto il personale, finalizzato all'approfondimento dei contenuti della Legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione e in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

WHISTLEBLOWING

Il whistleblowing rappresenta un tema cruciale nel panorama della trasparenza e dell'integrità, sia in ambito pubblico che privato. Questa pratica si riferisce alla segnalazione di comportamenti scorretti o illeciti osservati all'interno di un'organizzazione, con l'obiettivo di tutelare l'interesse collettivo e garantire il rispetto delle normative vigenti. La figura del whistleblower, ovvero colui che segnala tali comportamenti, è fondamentale per il funzionamento corretto delle istituzioni e delle imprese. Attraverso il whistleblowing, si contribuisce a prevenire situazioni dannose, promuovendo una cultura basata sull'etica e sulla responsabilità.

L'istituto del Whistleblowing è stato disciplinato originariamente dall'art. 54 *bis* del D.lgs. 165/01 a "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" e, successivamente, è stato rafforzato dalla Legge n. 179/2017 che ha introdotto nel nostro ordinamento diverse misure a protezione dei segnalanti e da ultimo dal D.Lgs. 24/2023.

In Europa, il whistleblowing ha acquisito una maggiore rilevanza con l'adozione della Direttiva UE 2019/1937. Questa direttiva obbliga gli Stati membri a istituire canali sicuri per le segnalazioni, proteggere i whistleblower da ritorsioni e fornire supporto legale a chi denuncia comportamenti illeciti. La normativa europea si applica sia al settore pubblico che a quello privato, con particolare attenzione a settori sensibili come la salute, la sicurezza sul lavoro, la protezione dell'ambiente e la gestione finanziaria.

In Italia, il recepimento della Direttiva UE 2019/1937 è avvenuto con il Decreto Legislativo 24/2023, che ha introdotto nuove tutele per i whistleblower del settore privato e ha imposto obblighi specifici alle aziende con più di 50 dipendenti.

Il ruolo del whistleblower è cruciale per garantire la trasparenza all'interno delle organizzazioni. Questa figura può essere rappresentata da dipendenti, collaboratori esterni o ex dipendenti, che segnalano violazioni osservate durante la loro attività lavorativa. Per incentivare tali segnalazioni, le normative prevedono misure di tutela specifiche, come la protezione della riservatezza e il divieto di ritorsioni.

L'identità del whistleblower deve essere protetta e non può essere divulgata senza il suo consenso, mentre eventuali atti di discriminazione o licenziamento nei confronti del segnalante sono vietati e possono essere perseguiti legalmente. In alcuni ordinamenti, sono previsti anche supporti legali e psicologici per assistere i whistleblower nei casi più complessi.

Le organizzazioni hanno il compito di predisporre canali sicuri e accessibili per la raccolta delle segnalazioni. Questi canali possono includere piattaforme digitali, linee telefoniche dedicate o uffici competenti. In alternativa, il whistleblower può rivolgersi ad autorità pubbliche o enti indipendenti,

come l'Autorità Nazionale Anticorruzione in Italia. In situazioni particolarmente gravi, dove i sistemi interni ed esterni non risultano efficaci, il whistleblower può decidere di rendere pubblica l'informazione attraverso i media.

Il processo di whistleblowing segue generalmente una sequenza di fasi ben definite. Inizialmente, il whistleblower presenta la segnalazione, descrivendo l'illecito e fornendo eventuali prove. Successivamente, l'organizzazione valuta la fondatezza delle accuse attraverso un'indagine interna.

Nonostante i progressi normativi, il whistleblowing presenta ancora diverse sfide. La paura di ritorsioni e la mancanza di fiducia nei sistemi di segnalazione rappresentano ostacoli significativi per molti potenziali whistleblower. Inoltre, è importante evitare che questa pratica venga strumentalizzata per scopi personali o diffamatori.

Tuttavia, un sistema di whistleblowing ben implementato offre numerose opportunità, come la prevenzione dei rischi, il rafforzamento della cultura della trasparenza e il miglioramento della fiducia nelle organizzazioni.

Il whistleblowing è uno strumento essenziale per promuovere integrità e trasparenza, contribuendo a creare un ambiente di lavoro etico e responsabile. La sua efficacia dipende dalla capacità delle organizzazioni di garantire meccanismi sicuri e accessibili, dalla sensibilizzazione dei cittadini e dall'impegno dei legislatori nel migliorare continuamente le normative di riferimento.

Un approccio equilibrato e consapevole al whistleblowing può contribuire a costruire una società più equa e sostenibile, dove il rispetto delle leggi e dei valori etici rappresenta una priorità condivisa.

Il D.Lgs 24/2023 ha ampliato l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina in materia di whistleblowing. Con questo nuovo decreto, sono adesso inclusi tra i soggetti tutelabili anche collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, azionisti e amministratori.

Il Decreto differenzia inoltre gli enti destinatari della nuova disciplina in “soggetti del settore pubblico” e “soggetti del settore privato”. Vediamo quale tipologia di impresa ricade nelle nuove tipologie di classificazione.

Soggetti del settore pubblico

Si intendono come tali le amministrazioni pubbliche, le Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio e le società in house, anche se quotate.

Soggetti del settore privato

Questi enti vengono individuati “in negativo” rispetto a quelli del settore pubblico. Il D. LGS. 24/2023 li circoscrive, rivolgendosi, in particolare, a una serie di casi, di seguito riportata.

1. Realtà aziendali in cui la media dei lavoratori impiegati sia inferiore alle 50 unità In questi casi, il whistleblower potrà segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. LGS. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo, facendo ricorso al solo canale di segnalazione interno;
2. Enti con una media di lavoratori superiore alle 50 unità Date queste eventualità, invece, il whistleblower avrà la possibilità di segnalare, oltre alle violazioni contemplate dalla nuova

normativa, anche quelle attinenti al diritto dell'Unione Europea. L'ente potrà fare ricorso a tutti i canali di segnalazione di cui al D. LGS. 24/2023.

Rispetto alla norme preesistenti, che contemplavano il solo uso di canali di segnalazione interni, il decreto introduce ulteriori modalità attraverso cui il whistleblower può comunicare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza. Il documento amplia infatti i canali a disposizione, prevedendone uno di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall'ANAC.

LE MISURE SPECIFICHE

Le misure specifiche, a differenza di quelle generali, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Come nelle fasi precedenti di gestione del rischio, anche l'individuazione delle misure specifiche deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati. Una volta identificate e classificate il processo di trattamento del rischio si conclude con la fase di descrizione e programmazione operativa delle misure di prevenzione della corruzione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del presente PTPCT.

Il risultato di questa fase di lavoro è riportato nella tabella che segue:

PROCESSO	RISCHI	MISURE/ AZIONI	TIPOLOGIA	RESPONSA BILITÀ'	TEMPISTICHE
	Scarsa trasparenza pubblicità/ opportunità lavorativa	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita	Misure di regolamentazione	Direttore	tempestivo
	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione criteri per la composizione della commissione	Misure di controllo e di regolamentazione	Direttore	tempestivo

Selezione e reclutamento del personale		giudicatrice e verifica della non sussistenza di legami parentali o di affinità tra i componenti e fra questi ed i concorrenti. Sorteggio casuale della prova operato da un concorrente per prove scritte delle domande per le prove orali.			
	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Misure di semplificazione e di controllo	Direttore	tempestivo
Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	Scarsa trasparenza/ Poca pubblicità delle opportunità	Adozione regolamento per il conferimento degli incarichi esterni Attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo) Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità	Misure di regolamentazione	Direttore	Entro 31/12/2026

Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Creazione Albo dei fornitori. Definizione di criteri equitativi e rotazionali	Misure di trasparenza e di controllo	Direttore	Entro 31/12/2026
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione dei supporti operativi per la definizione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Misure di semplificazione e controllo	Direttore	Entro 31/12/2026
	Scarso controllo delle forniture	Creazione di strumenti di verifica e di valutazione sulla regolarità delle forniture di beni e servizi in economia.	Misure di semplificazione e controllo	Direttore	Entro 31/12/2026
Gestione attività di sportello al pubblico	Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste.	Misure di trasparenza Misure di regolamentazione	Referenti di Area e di servizio	entro il 31/12/2026

		Stesura di linee guida di massima e definizione di confronto collegiali su come gestire in fase di front office alcune tematiche "critiche""			
Gestione banche dati	Violazione della privacy	Stesura di linee guida per l'accesso ed il governo di banche dati (DPS). Formazione del personale. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Misure di regolamentazione e di controllo	Direttore	entro il 31/12/2026

Processo e Misure specifiche per il trattamento del rischio		
Processo	Misure del PNA Applicabili	Ulteriori Misure
Conferimento di incarichi di collaborazione	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Adozione regolamento per il conferimento degli incarichi esterni Conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica Comunicazione al revisore dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico. Attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo) Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
Reclutamento	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale.	Verifica del rispetto del Regolamento aziendale sulle procedure dei concorsi. Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal Direttore Generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.	Verifica del rispetto del Regolamento aziendale sulle procedure di acquisto di beni o servizi Nei bandi di gara definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di

		attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione.
--	--	---

Processo: Misure specifiche per il trattamento del rischio

Processo	Misure del PNA Applicabili	Ulteriori Misure
Affidamenti diretti	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
Procedure negoziate	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa

MISURE TRASVERSALI PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Oltre alle misure specifiche, illustrate nella tabella precedente, l’Azienda intende implementare alcune misure di natura trasversale, che interessano l’intero assetto organizzativo

Misure trasversali per il trattamento del rischio	
Misura	Descrizione
Semplificazione organizzativa	<p>La struttura aziendale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. L’azienda si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari etc.) improntati a principi generali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscibilità all’interno dell’Azienda; • Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri; • Chiara descrizione delle linee di riporto A tal fine, le procedure interne aziendali sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo; • Una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che lo avvia a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine ed il soggetto che lo controlla; • Un adeguato livello di formalizzazione
Formazione	<p>In linea con quanto prescritto dalla L. 190/2012 è prevista la realizzazione di percorsi formativi strutturati sui due livelli indicati dal Piano Nazionale Anticorruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai funzionari addetti alle aree a rischio; <p>livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale).</p> <p>Gli interventi formativi verteranno, oltre che sugli aggiornamenti in materia di normativa e regolamentazione in tema di anticorruzione, anche sull’integrazione di approcci diversi, strumenti e metodologie complesse (mix di approcci comportamentali e valoriali). Gli interventi formativi specifici dovranno, inoltre, essere realizzati da esperti con comprovata</p>

	<p>esperienza nella formazione sui temi della prevenzione della corruzione e della promozione della cultura dell'integrità, della legalità e della trasparenza nella pubblica amministrazione.</p> <p>Alle attività formative previste si aggiungeranno negli anni successivi interventi formativi organizzati sulla base dei monitoraggio delle attività previste nel Piano di prevenzione della corruzione e sull'analisi dei bisogni formativi segnalati al Responsabile per la prevenzione della corruzione.</p>
Regole di comportamento	<p>L'Azienda, in quanto ente strumentale del Comune, affidataria dei servizi tramite il contratto di servizio, è sottoposta al controllo ed all'approvazione dei documenti fondamentali – Bilancio di Previsione e Bilancio Consuntivo, da parte del Consiglio Comunale.</p>
Adempimenti in materia di inconferribilità ed incompatibilità di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013	<p>Il d.lgs. 39/2013, recante Disposizioni in materia di inconferribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 l. 190/2012 impone agli enti privati in controllo pubblico di verificare:</p> <p>a) all'atto di conferimento dell'incarico la sussistenza di eventuali condizioni di inconferribilità a seguito di condanna per reati contro la P.A. nei confronti dei titolari di incarichi previsti dal Capo II e di cause di incompatibilità secondo quanto previsto nei capi V e VI del d.lgs 39/2013;</p> <p>b) annualmente, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei capi V e VI del medesimo decreto.</p> <p>Pertanto, i soggetti interessati rendono le dichiarazione di insussistenza di cause di inconferribilità/incompatibilità e tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito web dell'Azienda a cura del RPCT.</p> <p>Azioni previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presentazione dichiarazione da parte degli interessati dell'assenza di cause di inconferribilità o incompatibilità nelle assegnazioni di incarichi di tipo amministrativo (cap. II- III e IV del d.lgs. 39/2013). – Rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis l. 241/90 – d.P.R. 62/2013) – Rispetto degli obblighi di pubblicazione Amministrazione Trasparente per quanto concerne gli aspetti sopra menzionati.
Tutela del whistleblower dell'Azienda Speciale	<p>Applicazione della normativa sul <i>whistleblowing</i> di cui al D.Lgs 24/2023, che prevedono una specifica tutela per i dipendenti che segnalano gli illeciti connessi nell'ambito dell'attività amministrativa dell'Azienda Speciale.</p>

MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie. Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sottofasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del “Sistema di gestione del rischio”.

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Essendo il PTPCT un documento di programmazione, appare evidente che ad esso debba logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure.

Assic intende seguire il seguente sistema di monitoraggio prevedendo verifiche periodiche trimestrali:

In primo luogo, occorre ribadire che la responsabilità del monitoraggio è del RPCT coadiuvato dai responsabili degli uffici e dei servizi che a loro volta sono coadiuvati dai coordinatori.

Il monitoraggio di primo livello attuato in autovalutazione da parte dei referenti (se previsti) o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio.

Il monitoraggio di secondo livello, dunque, dovrà essere attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti. Il

monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'Ente.

Per quanto riguarda i processi/attività oggetto del monitoraggio, il RPCT dovrà tener conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio.

Nel pianificare le verifiche si dovrà tener conto anche dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti.

Le verifiche programmate non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

In ogni caso, per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari. È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPCT, nonché all'interno della Relazione annuale del RPCT. Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

MONITORAGGIO SULL' IDONEITÀ DELLE MISURE

È opportuno che il monitoraggio delle misure non si limiti alla sola attuazione delle stesse ma contempi anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della “effettività”. La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al RPCT, che può essere coadiuvato, da un punto di vista metodologico, dagli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e 45 organismi equivalenti).

L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti; una sopravvenuta modifica dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso); una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

L'inidoneità potrà anche essere rilevata attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura. Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT dovrà intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.

RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DEL SISTEMA

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscano nel PTPCT, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del “miglioramento progressivo e continuo”

Assic attua il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema con una frequenza almeno annuale per supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione. Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'Ente affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi equivalenti).

CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE

La fase di “consultazione e comunicazione” è trasversale, e potenzialmente contestuale, a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio descritte nel presente allegato e consiste nelle seguenti attività:

- Attività di coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo politico, etc.) ed esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, etc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione;
- Attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi. In questa fase particolare attenzione dovrà essere rivolta alla definizione delle attività di comunicazione tra:

- i dirigenti/responsabili degli uffici e il RPCT per favorire l'azione di monitoraggio del PTPCT e il rispetto degli obblighi normativi;
- il RPCT e gli altri organi dell'amministrazione (Organo di indirizzo-politico e OIV) individuati dalla normativa come referenti del RPCT.

Le tempistiche, i contenuti e le modalità di svolgimento delle suddette attività di comunicazione dovrà essere definita nel PTPCT nel rispetto degli obblighi normativi e coerentemente con le altre componenti del sistema di gestione del rischio. In particolare, consultazione e comunicazione dovrebbero assicurare che:

- le informazioni pertinenti siano raccolte, esaminate, sintetizzate e condivise;
- sia fornita una risposta ad ogni contributo;
- siano accolte le proposte qualora producano dei miglioramenti.

TRASPARENZA

La trasparenza costituisce una misura di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità e della cultura della legalità. Essa, infatti, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche.

In via preliminare, trasparenza significa (dal latino) *trans parere* ovvero far apparire, lasciar vedere, lasciar conoscere. Proprio con l'introduzione di questo istituto giuridico i cittadini possono vedere in quale modo si formano gli elementi necessari per determinare le scelte della P.A., così come quali sono le ragioni e le giustificazioni di uno specifico provvedimento amministrativo.

Il principio di trasparenza introdotto nel nostro Ordinamento dalla legge n. 15/2005 è una sicura espressione del principio democratico della nostra Carta Costituzionale che è alla base della sovranità popolare.

Pertanto, il predetto principio stabilisce l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e controllabile all'esterno il proprio operato; in sintesi, la trasparenza contribuisce a rendere conoscibile l'azione amministrativa.

Inoltre, anche l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo si collega indirettamente al principio di trasparenza.

La trasparenza si riflette e si riscontra in alcuni istituti giuridici che sono tipici del diritto amministrativo quali il responsabile del procedimento e gli uffici di relazione con il pubblico, la comunicazione dell'avvio del procedimento e del provvedimento amministrativo, così come il c.d. preavviso di rigetto.

Un corollario naturale del principio in esame è quello della maggiore responsabilità dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che sono obbligati a compiere degli atti specifici per poter ottemperare *ex lege* alle regole sulla trasparenza. Su quest'ultimo punto, solo per fare un esempio, l'articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150/2009 richiede a ciascuna amministrazione, tramite il proprio organo di indirizzo politico – amministrativo, di adottare un “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, da aggiornare con cadenza annuale.

Nell'azione amministrativa la responsabilità e la trasparenza sono due elementi che, necessariamente, si integrano e si completano reciprocamente.

Infatti, responsabilità e trasparenza, nel diritto amministrativo, perseguitano la stessa logica giuridica, il medesimo obiettivo che è proprio quello del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

In sintesi, la trasparenza dell'azione amministrativa è uno strumento giuridico idoneo a rendere sia i cittadini che le imprese sempre più consapevoli dei meccanismi di funzionamento della macchina pubblica.

Inoltre, il principio della trasparenza si reperisce anche nella normativa sugli appalti pubblici ove viene imposto *ex lege* un adeguato livello di pubblicità ed, a completamento, la verifica sull'imparzialità della procedura di aggiudicazione.

Oltre a ciò, per il cittadino la trasparenza si traduce in un mezzo per consentire un controllo sul corretto esercizio di un potere pubblico, ma anche come un diritto a comprendere l'operare delle Pubbliche Amministrazioni, ossia ad elaborare una interpretazione personale della realtà amministrativa.

La corretta attuazione dei principi che ispirano la trasparenza dell'azione amministrativa è condizione di garanzia dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

L'ASSIC, data la strettissima relazione con la pubblica amministrazione di cui è ente strumentale, in immedesimazione amministrativa da parte di un'azienda speciale ex art.114 DLgs 267 / 2000 comporta indubbiamente ed obbligatoriamente che la trasparenza amministrativa tra i propri obiettivi primari. I principi in tema di Trasparenza direttamente applicabili alle Aziende speciali riguardano obblighi generali di "informazione concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione", intesi come livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. m), della Costituzione - concernenti i diritti civili e sociali. La Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2014 definisce le modalità di applicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicazione per i «soggetti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse» e "sottoposti a controllo pubblico" tra i quali rientra l'Azienda.

Inoltre la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC avente ad oggetto: «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» ,visto l'art. 24 bis del decreto legge n. 90/2014 che modifica l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza intesa quale accessibilità totale delle informazioni, e prevede che la disciplina del d.lgs. n. 33/2013 si applichi anche agli "enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione" nonché, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea", agli "enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi." Lo stesso decreto è stato successivamente modificato e aggiornato dal d.lgs.97/2016. In

particolare il nuovo art. 2-bis, comma 2, ha previsto che, le disposizioni contenute nel decreto trasparenza ed espressamente richiamate, si applichino anche agli enti pubblici economici - già destinatari delle indicazioni fornite nelle linee guida ANAC approvate con la delibera n. 1134/2017. In questo quadro, anche l'ASSIC è tenuta a pubblicare i dati e le informazioni previsti dal d.lgs. 33/2013, compatibilmente con il proprio modello organizzativo e con le attività svolte nell'erogazione dei servizi.

Con lo stesso intervento la figura del Responsabile della Trasparenza è stata unificata e assorbita da quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ora RPCT spettano all'RPCT le seguenti attività:

- adottare le opportune iniziative per garantire il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e dal presente piano in materia di trasparenza, garantendo il coordinamento delle attività svolte;
- controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- garantire la regolare attuazione dell'accesso civico ai sensi del d.lgs. 97/16 e dare risposta alle relative richieste.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI

La pagina "Amministrazione trasparente" si compone delle sezioni stabilite dalle disposizioni legislative, specificatamente applicabili alla Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali, ed in conformità allo schema allegato alle Linee guida approvate da ANAC con la delibera n. 1134/2017. L'accesso alle informazioni via web permette all'Azienda di garantire la disponibilità della documentazione aziendale a tutto vantaggio della cittadinanza e delle imprese. Pertanto le informazioni sono accessibili nel sito istituzionale (<http://www.assic.it>) nella sezione Amministrazione trasparente".

All'interno della pagina dedicata verranno inserite progressivamente le informazioni obbligatorie per legge, i loro aggiornamenti e le integrazioni. L'Azienda pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Accesso civico e accesso generalizzato

Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 riguarda l'istituto dell'accesso civico, ovvero, il diritto di chiunque di richiedere l'accesso a tutti i dati, i documenti e le informazioni rientranti all'interno degli obblighi di pubblicazione, detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dalle Società in controllo pubblico. Il richiedente, diversamente dall'accesso agli atti disciplinato dalla legge 241/1990, non deve essere titolare di una situazione giuridicamente rilevante né deve motivare la richiesta.

L'accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, mentre l'accesso generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Permane l'esercizio del diritto d'informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241 (cosiddetto accesso documentale).

L'RPCT verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso affermativo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione "amministrazione trasparente" entro 30 giorni.

Contestualmente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale al materiale d'informazione richiesto secondo le procedure dell'accesso civico.

Qualora invece i dati fossero già stati pubblicati, il Responsabile indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Un'importante novità introdotta dal d.lgs. 97/2016 è quella dell'istituto dell'accesso civico generalizzato (cd. "FOIA" Freedom of Information Act), in base al quale chiunque può richiedere all'amministrazione dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli rientranti negli obblighi di pubblicazione del D.lgs. 33/2013, senza addurre alcuna motivazione.

E' utile precisare, tuttavia, come l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato può avvenire nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e non può tradursi in una forma di controllo generico sull'operato dall'Azienda.

Le modalità per l'esercizio del diritto di accesso, sia esso accesso civico semplice o generalizzato, insieme alla relativa modulistica andranno riportare nell'apposita sezione dedicata all'interno della pagina Amministrazione Trasparente.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

Alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il trattamento dei dati personali è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, la pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente" è effettuata previa verifica dell'esistenza di uno specifico obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013 o da altre fonti normative. Anche in questi casi, tuttavia, viene assicurato il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità, adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.

La Corte costituzionale è stata recentemente chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Con la sentenza n. 20/2019, la Corte ha affermato che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che "richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguitamento di detti obiettivi".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici si è consolidato con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e conferma che esso è consentito solo se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Ne deriva che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti

dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, ne consenta la pubblicazione. In tal senso, appare rilevante il contributo fornito dal Garante della privacy con la delibera n. 243 del 15/5/2014 recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”. L’ANAC, con le proprie “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013”, è intervenuta per definire le esclusioni e i limiti all’accesso civico per quanto riguarda i dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, stabilendo le eccezioni all’accesso. In particolare, tra le c.d. “eccezioni assolute”, le linee guida annoverano i dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici dai quali è possibile evincere informazioni relative allo stato di salute oppure a situazioni di disagio socioeconomico dei soggetti interessati. Rimane, comunque, la possibilità che i dati personali per i quali è stato negato l’accesso possano essere resi ostensibili a colui che abbia motivato, nell’istanza, la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione che l’ordinamento riconosce come meritevole di tutela e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso (in questo caso trasformando l’istanza di accesso civico in un’istanza di accesso ai sensi della L. n. 241/90. Le Linee guida prevedono anche limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti alla tutela di interessi privati. In particolare, l’accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, secondo la normativa di settore in vigore. Sarà valutata attentamente, prima di concedere l’accesso civico riguardante atti e documenti contenenti dati personali, se la conoscenza da parte di chiunque di tali atti e documenti arrechi (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla privacy degli interessati.

MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI D. LGS. N. 33/2013

Il sistema di monitoraggio della completezza ed aggiornamento dei dati pubblicati è garantito dal RPCT. Inoltre, è prevista l’attestazione annuale del Nucleo di Valutazione, nella veste di OIV, dell’assolvimento di alcuni degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013, individuati (a rotazione) dall’ANAC con apposita delibera. Le verifiche riguardano, oltre alla presenza/assenza dei dati, la completezza, l’aggiornamento e il formato di pubblicazione aperto ed elaborabile e i documenti di attestazione che il Nucleo di Valutazione redige per attestare la verifica

dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente: <https://assicomune.it>.

ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia. In ogni caso il Piano è da aggiornare con cadenza annuale ed ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Azienda.

Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della corruzione e della trasparenza di concerto con i Referenti dei vari Servizi ed approvate dall'Amministratore Unico. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione del documento sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la Legge n. 190 del 2012, il D.lgs. n. 33 del 2013 e il D.lgs. n. 39 del 2013 e le Determinazioni dell'ANAC 8 e 12 del 2015, Delibera n° 1134 dell'8 Novembre 2017 e Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, L.113/2021, P.N.A. 2022 approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17/01/2023, Delibera 31 del 30/01/2025-aggiornamento 2024 del PNA Anac 2022.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano entra in vigore il giorno 30 gennaio dell'anno 2026 con apposita Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 1 del 26 gennaio 2026.